



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 26 ottobre 2022

**Spett. le
Primo Collegio del
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Genova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 169/2022 – Richiesta chiarimento in merito alla interpretazione del buon esito della messa alla prova ex art. 168 bis c.p.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10831 del 27.09.2022), si rappresenta che, a seguito di procedimento penale a carico di un iscritto, imputato del delitto di cui agli artt. 61 n. 11, 81 cpv e 646 co.1 c.p., di cui il Pubblico Ministero ha chiesto il non doversi procedere per essersi il reato estinto per il buon esito della messa alla prova disposta ai sensi dell'art. 168 bis c.p., il Collegio ha disposto l'apertura del procedimento disciplinare, senza provvedere alla prevista sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto il procedimento penale era già giunto a definizione. Ciò premesso si chiede, pur tenendo conto della modalità alternativa di definizione del processo prevista dalla L. 28.04.2014, n. 67 e della dichiarazione del Giudice che ha dichiarato estinto il reato, se si possa assumere una decisione che comporti una sanzione, attese le previsioni dell'ultimo comma dell'art. 168 ter c.p. Si osserva al riguardo quanto segue.

L'istituto della messa alla prova è stato introdotto con la legge del 28 aprile 2014, n. 67, che ha modificato il codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater, nonché il codice di procedura penale, con l'introduzione degli artt. 464-bis e seguenti, che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l'art. 657-bis, che indica le modalità di valutazione del periodo di prova. La messa alla prova consiste, su richiesta dell'imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale. Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. L'istituto giuridico della "messa alla prova" prevede, inoltre, che l'imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato. L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo


di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/05, *"Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'impugnazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso"*.

Pertanto, al di là delle fattispecie delineate nella norma sopra indicata, la dichiarazione di estinzione del reato da parte dell'Autorità Giudiziaria in considerazione del buon esito della messa alla prova non esime il Consiglio di Disciplina, che ha correttamente aperto il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, dall'effettuare una autonoma valutazione, sotto il profilo deontologico e disciplinare, della condotta del professionista in relazione ai reati al medesimo ascritti e, all'esito, laddove ne ravvisi i presupposti, assumere una decisione che comporti l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'iscritto.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long horizontal flourish underneath.